

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

R.G. 11569/2022 – SEZ. III BIS

Il **Prof. Marco Giuliana** (C.F. GLNMRC89L04L259V), nato a Torre del Greco (NA), residente in Montevarchi (AR), Via Michelangelo 6, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti (C.F. CRTLRT68S09G388O – pec: albertocaretti@pec.it), Riccardo Tagliaferri (C.F. TGLRCR72P18G702D – pec: riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it) e Giulia Baggiani (C.F. BGGGLI90T58G752B – pec: giuliabaggiani@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due di essi in Roma, Via Bisagno 14, come da mandato a margine del presente atto

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- La **Commissione Nazionale nominata con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione**, istituita con D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale della Toscana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

del decreto AOODRTO 1404 del 5 dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante approvazione della graduatoria del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD 499 e ss.mm.ii.) per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) e della graduatoria di merito approvata con detto decreto e allegata al decreto stesso, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana il 5 dicembre 2022, e di ogni presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto al ricorrente

NEL RICORSO PROMOSSO

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE INADUTA ALTERA PARTE

del provvedimento, dal contenuto ignoto, la cui adozione è stata comunicata al ricorrente con nota del 29 settembre 2022 mediante invito ad accedere al portale, recante riesame della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana relativa alla classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, del Concorso nazionale su base regionale (Toscana) per il reclutamento del personale docente di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui non ha ritenuto corretta la risposta data dal ricorrente al quesito n. 23, assegnando al ricorrente il punteggio di 68/100 anziché di 70/100 nonché dei provvedimenti, dal contenuto e dagli estremi ignoti, con cui, all'esito del riesame avvenuto nel luglio 2022, il Ministero dell'Istruzione ovvero la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, hanno

ritenuto corretta la sola risposta B al quesito n. 23 della prova scritta suddetta, al pari dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, così come delle griglie di valutazione della risposta ai quesiti della prova scritta, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale rettificato all'esito del procedimento di riesame delle prove scritte pubblicato dall'USR Toscana l'8 settembre 2022 e della successiva approvanda graduatoria di merito della classe di concorso AB24 – Toscana, e di tutti gli atti presupposti e/o successivi, comunque connessi, se lesivi, anche dal contenuto ignoto al ricorrente, nonché

OVE OCCORRER POSSA

PER L'ANNULLAMENTO

della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III Reclutamento del Personale docente ed educativo prot. 33646 del 21 settembre 2022, nella parte in cui ha dato pretesamente riscontro alla istanza di accesso presentata dal ricorrente il 24 agosto 2022, nonché del provvedimento di diniego all'accesso reso tacitamente dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sull'istanza d'accesso suddetta.

FATTO

1) Il Prof. Marco Giuliana ha partecipato al Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (**doc. 1**).

Il ricorrente ha concorso in Toscana e per la classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1.

2) Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale cui il candidato può accedere solo ove abbia ottenuto il punteggio di 70/100 in detta prova scritta.

3) In particolare, quanto alla prova scritta, l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 (così come integrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022) recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (...)” prevede che: *“I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a **livello nazionale** dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.*

2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'articolo 12 secondo i programmi di cui all'articolo 8. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore

prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi” (docc. 1 bis e 1 ter).

In altre parole, e in sintesi, ancorchè il concorso si svolga su base regionale, le prove scritte sono redatte da una Commissione Nazionale incaricata di redigere i quesiti e, dunque, per quanto qui interessa, di individuare la relativa risposta “esatta”.

4) Ebbene, all’esito della prova scritta, che si è svolta il 16 marzo 2022, il Prof. Giuliana è risultato non idoneo allo svolgimento della prova orale successiva, avendo totalizzato un punteggio di 64/100, non raggiungendo dunque il minimo previsto dal Bando *de quo* di 70/100 (**doc. 2**).

5) Da alcune informazioni reperite dal web, il ricorrente è venuto a conoscenza che nelle more sono state presentate molteplici segnalazioni in ordine alla erroneità dei quesiti della prova scritta e/o delle risposte ritenute valide.

Le segnalazioni hanno anche ad oggetto, tra l’altro, le erroneità delle risposte ritenute corrette ai quesiti nn. 23, 40 e 44 della prova svolta dal Prof. Giuliana cui, all’esito della prima valutazione, la Commissione aveva assegnato al ricorrente un punteggio pari a 0 (cfr. Comunicato di Orizzonte Scuola reperibile sul web – **doc. 3**; nonché comunicazione CIGL – **doc. 4**).

Al riguardo, si precisa sin d’ora, le domande erano le stesse per la classe di concorso ma l’ordine diverso, e casuale, per ogni ricorrente.

6) Il 22 luglio 2022 il ricorrente ha cautelativamente effettuato un accesso presso la propria area riservata della piattaforma ministeriale

dedicata al concorso di cui è causa ma ha potuto soltanto riscontrare una modifica del punteggio assegnato alla prova scritta da 64/100 a 68/100 (**doc. 5**). Un punteggio, dunque, sempre inferiore alla soglia di 70/100 necessaria per il proseguimento del concorso in questione.

7) In carenza di formali comunicazioni, al fine di fare chiarezza in ordine alle circostanze suesposte, il 24 agosto 2022 il prof. Giuliana ha presentato un'apposita istanza d'accesso agli atti (**doc. 6**), chiedendo di prendere visione e/o estrarre copia *“delle segnalazioni di errori nelle domande e nelle relative risposte ritenute corrette ovvero comunque delle richieste di riesame pervenute al Ministero e/o alle apposite Commissioni e/o all'USR in indirizzo in ordine alle domande della prova scritta per la classe di concorso della Toscana, AB24– Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, tenutasi il 16 marzo 2022 e di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dal Ministero e/o dall'USR in indirizzo recanti riesame e rettifica dei quesiti e del conseguente punteggio assegnato al Prof. Marco Giuliana”*.

Si tratta, in realtà, di una nota dal contenuto meramente dilatorio giacchè il Prof. Giuliana ha fornito con precisione i documenti che intendeva acquisire e, soprattutto, il fine di detta istanza.

8) A detta istanza d'accesso ha dato riscontro il Ministero dell'Istruzione il quale, con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III Reclutamento del Personale docente ed educativo prot. 33646 del 21 settembre 2022: *“(...) invita(to), pertanto, il soggetto istante ad individuare e specificare i quesiti che*

ritenga errati, somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso, AB24 T1, affinché questa Amministrazione possa richiedere un preventivo chiarimento alla Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 del D.M 329 del 9 novembre 2021, incaricata di redigere i quesiti delle prove scritte del Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui ai DD n. 499/2020 e DD n. 23/2022; nel caso che vengano riscontrati errori, si procederà ad effettuare a tutte le attività necessarie per il ricalcolo dei punteggi delle prove scritte.

La richiesta di cui al punto b), relativa alle determinazioni assunte da questa Amministrazione in ordine “agli esiti della prova scritta svolta dal Prof. Marco Giuliana, ovvero comunque di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti alla rettifica del conseguente punteggio della prova scritta assegnata al Prof. Marco Giuliana” viene trasmessa per competenza all'Ufficio scolastico regionale in indirizzo, individuato quale responsabile della procedura” (doc. 7).

9) All'attualità, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non ha dato riscontro alla istanza d'accesso suddetta, come richiesto, tra l'altro, dal MIUR con la nota del 21 settembre 2022 sopracitata.

10) Di contro, in data 29 settembre 2022 il ricorrente ha ricevuto la nota ministeriale con la quale viene formalizzata la definitiva rivalutazione della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana, pari agli insufficienti 68/100 di punteggio.

In particolare, in tale nota si invita infatti il ricorrente “(...) ad accedere alla propria area riservata della Piattaforma concorsi e procedure selettive, nella sezione “Graduatorie” dove potrà prendere visione:

- *dell'elaborato relativo alla prova scritta*
- *di una comunicazione da parte dell'USR competente riguardo l'esito della prova scritta per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)" (doc. 8).*

In altre parole, e in sintesi, **il Ministero resistente ha notificato al ricorrente il provvedimento di riesame della prova scritta.**

11) Parallelamente, con avviso dell'8 settembre 2022, l'USR Toscana ha convocato i candidati con punteggio rettificato ma ritenuto sufficiente (70/100) per l'espletamento della prova orale (il 21 ottobre 2022 era calendarizzata l'ultima sessione di prove orali: cfr. **doc. 8 bis**).

12) All'esito dell'accesso al portale, il Prof. Giuliana ha dunque potuto verificare che l'Amministrazione medesima ha rivalutato le risposte fornite dal medesimo Prof. Giuliana alle risposte ai quesiti n. 40 e 44, attribuendo al medesimo un punteggio aggiuntivo di 4 punti (mentre, come detto, nella prima valutazione era stato assegnato ad entrambe le risposte punteggio pari a zero).

Tuttavia, malgrado le segnalazioni di erroneità pervenute al Ministero medesimo dalle organizzazioni di categoria, non è stata rivalutata anche la risposta al quesito n. 23.

13) Come si dirà, si tratta di un errore dirimente ai fini del raggiungimento della soglia minima dei 70/100.

Laddove, infatti, all'esito del riesame, l'Amministrazione resistente avesse rettificato anche le risposte considerate corrette al quesito n. 23, **il Prof. Giuliana avrebbe conseguito alla prova scritta un punteggio**

idoneo all'espletamento della prova orale (dai 68 punti attuali ai 70 punti ottenuti con la risposta al quesito n. 23).

14) Nelle more della auspicata evasione della istanza d'accesso, nonché con riserva di presentare eventuale istanza di riesame nei termini di cui alla nota ministeriale del 21 settembre 2022, il Prof. Giuliana ha proposto ricorso dinnanzi all'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, con riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti.

È evidente, infatti, che l'interesse del Prof. Giuliana alla proposizione del ricorso sorge in conseguenza del riesame compiuto dal Ministero il quale ha completamente rivisto le proprie precedenti determinazioni (determinazioni radicalmente superate dal riesame medesimo).

Un interesse che è divenuto diretto, concreto ed attuale proprio nel momento in cui sono stati rivisti i quesiti che interessano al ricorrente al quale, all'attualità, mancano soltanto due punti per poter raggiungere l'idoneità allo scritto, punti che, come diremo meglio *infra*, sarebbero stati garantiti laddove il riesame fosse stato espletato in modo adeguato e corretto.

15) Con atto notificato il 10 ottobre 2022 e depositato in pari data, il Prof. Giuliana ha impugnato il provvedimento, dal contenuto ignoto (la cui adozione è stata comunicata al ricorrente con il solo invito di cui alla nota del 29 settembre 2022 di accedere al portale), recante riesame della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana relativa alla classe AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese), T1, del Concorso nazionale su base regionale (Toscana) per il reclutamento del personale docente di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella

parte in cui non ha considerato come corretta la risposta data dal ricorrente al quesito n. 23, nonché i provvedimenti, dal contenuto e dagli estremi ignoti, con cui il Ministero dell'Istruzione ovvero la Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, hanno ritenuto corretta la sola risposta B al quesito n. 23 della prova scritta suddetta, al pari dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 D.M. 329 del 9 novembre 2021, così come delle griglie di valutazione della risposta ai quesiti della prova scritta, degli elenchi integrativi di ammissione all'orale pubblicati l'8 settembre 2022 e delle approvande graduatorie di merito.

16) Nel ricorso sono state formulate sei articolate censure.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato al par. n. 2 in diritto), si è dedotto il difetto di motivazione del provvedimento di riesame conosciuto con la nota del 29 settembre 2022 nella parte in cui è stato soltanto indicata una votazione numerica “rettificata” del punteggio, senza alcun ulteriore chiarimento e/o motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso (rubricato al par. n. 3 in diritto), il Prof. Giuliana ha censurato il procedimento di riesame che ha condotto alla rivalutazione della prova scritta giacchè, anzitutto, condotto trascurando l'espletamento di una adeguata istruttoria e in spregio ai principi del giusto procedimento amministrativo. Peraltro, nel merito, si è dedotta l'erroneità delle conclusioni cui è giunta l'Amministrazione resistente nella valutazione della risposta corretta al quesito n. 23 della prova scritta svolta dal Prof. Giuliana.

Con il terzo motivo di ricorso (rubricato al par. n. 4 in diritto), si è dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Con il quarto motivo di ricorso (rubricato al par. n. 5 in diritto), si è infine impugnato l'elenco integrativo dei candidati ammessi all'orale nella parte in cui non contemplava – illegittimamente - anche il Prof. Giuliana.

Con il quinto motivo di ricorso (rubricato al par. n. 6 in diritto), si è censurata anche la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del 21 settembre 2021 per violazione dei principi operanti in materia di accesso, nonché il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza d'accesso del 25 agosto 2022 da parte dell'USRT.

Unitamente al ricorso, è stata proposta domanda cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.

17) Con decreto n. 6271 dell'11 ottobre 2022, l'Ecc.mo TAR ha respinto la domanda cautelare monocratica, rilevando che *“la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa l'amministrazione è tenuta a predisporre a favore dell'odierna ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali”*.

18) All'esito della Camera di Consiglio fissata per l'8 novembre 2022, con ordinanza n. 14765 dell'11 novembre 2022 l'Ecc.mo TAR ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, *“appurare l'eventuale sopravvenuta emanazione della graduatoria definitiva dei soggetti*

vincitori della procedura per cui è causa, nonché verificare i termini per l'eventuale impugnazione di detta graduatoria oltre che procedere all'integrazione del contraddittorio ove occorra", rinviando la Camera di Consiglio al 6 dicembre 2022.

19) Malgrado le richieste di chiarimenti (**doc. 14**), soltanto il giorno prima della suddetta Camera di Consiglio, l'USRT ha pubblicato il decreto AOODRTO 1404 del 5 dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante approvazione della graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD 499 e ss.mm.ii.) per la classe di concorso AB24 (**docc. 15, 16, 17**).

20) Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2022, la domanda cautelare è stata cancellata dal ruolo al fine di consentire la proposizione dei motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito di cui al decreto n. 1404 del 5 dicembre 2022.

Anche tale provvedimento è illegittimo e da annullare per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Come esposto in narrativa, con il ricorso in epigrafe indicato, il Prof. Giuliana ha impugnato il provvedimento di rivalutazione della prova scritta del concorso in oggetto e la conseguente mancata ammissione alla prova orale e ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad

avere attribuito per la prova scritta da esso sostenuto 70 punti e del conseguente suo diritto a sostenere la prova orale.

Ovviamente, nella graduatoria di merito approvata con il decreto dirigenziale del 5 dicembre 2022 non è stato inserito il Prof. Giuliana, il quale, all'esito dell'erroneo ricalcolo dei risultati della prova scritta, non è stato ammesso alla successiva prova orale e dunque non ha potuto essere inserito nella graduatoria di merito.

Ebbene, l'atto recante il giudizio negativo di "rivalutazione" della prova scritta del Prof. Giuliana è illegittimo per tutti i motivi illustrati nelle suesposte censure del ricorso principale.

Ciò determina la palese illegittimità in via derivata del decreto AOODRTO 1404 del 5 dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante approvazione della graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD 499 e ss.mm.ii.) per la classe di concorso AB24 nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra quelli vincitori.

In ogni caso, il decreto AOODRTO 1404 del 5 dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante approvazione della graduatoria di merito è illegittimo anche per suoi vizi propri.

2) VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241/1990.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Anche il decreto del 5 dicembre 2022 recante approvazione della graduatoria di merito, al pari del provvedimento di riesame della prova scritta sostenuta dal Prof. Giuliana recante una valutazione pari a

68/100 (e degli atti di rivalutazione dei quesiti compiuti dal Ministero a livello nazionale), è viziato per grave difetto di motivazione.

Come anticipato in narrativa, il Prof. Giuliana ha ricevuto soltanto la comunicazione ministeriale del 29 settembre 2022 con cui si invitava il ricorrente medesimo a verificare la propria posizione sulla piattaforma. Ebbene, all'interno della piattaforma, vi era soltanto il risultato numerico “finale” del riesame svolto dal Ministero resistente.

Nessuna ulteriore indicazione è fornita. Non è spiegato neppure quali sarebbero stati i quesiti rettificati e, soprattutto, le motivazioni a supporto di detto riesame; il Prof. Giuliana ha dovuto “fare da sé” sulla base delle indicazioni reperite dalle organizzazioni di categoria, ricavando che – invero erroneamente – il quesito n. 23 non era stato rivalutato.

La giurisprudenza, lo si ricorda, in ambito concorsuale, ha chiarito che, qualora (come nella specie) la pubblica amministrazione ritenga di non valutare alcuni dati (nella fattispecie in esame, ritenga di riesaminare solo alcuni dei quesiti soggetti a segnalazione, in senso sfavorevole al ricorrente), lo debba fare con una motivazione specifica, altrimenti si configura *“un’ipotesi di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione che non può essere assimilata alla diversa fattispecie di violazione di norme procedurali e vizi di forma, così che non sarà applicabile per analogia l’art. 21 octies l. n. 241 del 1990 costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l’essenza stessa, del legittimo potere amministrativo”* (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 62).

Di talché, la scelta di non rivalutare alcune delle risposte contenute in un elaborato (e dunque di non attribuire alle stesse nemmeno una valutazione numerica) deve essere adeguatamente motivata

dall'amministrazione interessata, cosicché sia consentito al candidato di comprendere i motivi di una tale decisione, anche in ottica di una partecipazione a concorsi successivi.

Mentre, come detto, nella specie, l'Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di andare sulla piattaforma e di vedere che il punteggio era stato "rettificato". E così poi l'Amministrazione medesima ha proceduto anche con riferimento alla graduatoria di merito pubblicata il 5 dicembre 2022.

Risulta dunque evidente il grave difetto di motivazione che caratterizza l'intero procedimento in questione e l'atto conclusivo del procedimento stesso (*id est*: il decreto di approvazione della graduatoria di merito) che, pertanto, sotto questo profilo, è certamente illegittimo.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI OPERANTI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO E, IN PARTICOLARE, NEL D.D. 21 APRILE 2020, N. 499;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA CANDIDATI;

- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE.

3.1) Si è detto che nei mesi di giugno e luglio 2022, il Ministero ha dovuto rivedere le proprie determinazioni in quanto contenenti errori palesi, come prontamente segnalato dalle organizzazioni di categoria (docc. 3 e 4 cit.).

Gli enti esponenziali sopracitati hanno infatti documentato che alcuni dei quesiti cui sono stati sottoposti i candidati contenevano errori sia nella formulazione degli stessi, sia – soprattutto – nella individuazione della c.d. risposta corretta.

Ebbene, in ordine a tale riesame, nulla il Ministero ha dedotto, trascurando così l'espletamento di una adeguata istruttoria nel rispetto dei principi di giusto procedimento, che, nel caso di specie, avrebbe condotto a risultati soddisfattivi per l'interesse del ricorrente.

È evidente dunque l'illegittimità delle determinazioni, dal contenuto ignoto, cui è giunto il Ministero dell'Istruzione e/o per essa la Commissione Centrale dal medesimo istituita e, conseguentemente, del provvedimento, anch'esso ignoto, di riesame della prova scritta sostenuta dal Prof. Giuliana e, infine, della graduatoria di merito approvata all'esito dell'intero procedimento.

3.2) Come anticipato in narrativa, tra i quesiti contenenti un errore nella valutazione della risposta corretta, vi era il quesito della prova scritta della classe di concorso AB24 – T1, quesito che nella prova scritta del Prof. Giuliana ha acquisito il n. 23 (l'ordine, come detto, è sparso).

Il quesito n. 23 è il seguente.

“Choose the option that best completes the statement below

In language learning, Discourse Analysis is the study of language as used by members of a speech community. It involves the study of

- a) language beyond the sentence level*
- b) both spoken interaction and written texts*
- c) larger chunks of language;*
- d) cross-cultural linguistic patterns”.*

In italiano:

*“Scegli l'opzione che meglio completa la dichiarazione di seguito
Nell'apprendimento delle lingue, l'analisi del discorso è lo studio della
lingua utilizzata dai membri di una comunità linguistica. Implica lo
studio di*

- a) lingua oltre il livello della frase*
- b) sia l'interazione orale che i testi scritti*
- c) porzioni di linguaggio più grandi;*
- d) modelli linguistici interculturali*

Ebbene, come segnalato dagli Enti esponenziali degli interessi dei candidati, il Ministero avrebbe dovuto considerare come corretta non solo la risposta B ma anche la risposta D (se non addirittura solo la risposta D).

Sul punto, è infatti pacifica la dottrina scientifica (cfr. Discourse Analysis: Key concepts and perspectives by Thouria Drid, University of Quargla – **doc. 9**; Discourse Analysis—What Speakers Do in Conversation, Linguistic Society of America, ove si precisa anche “Discourse analysis is sometimes defined as the analysis of language 'beyond the sentence” reperibile a <https://www.linguisticsociety.org/resource/discourse-analysis-hat-speakers-do-conversation> – **doc. 10**; Discourse Analysis in Qualitative Research in Delve reperibile al <https://delvetool.com/blog/discourseanalysis>; **doc. 11**).

Detti contributi scientifici sono stati ignorati dalla Ministero resistente e dalla specifica Commissione Nazionale a tal uopo istituita, con ciò generando un danno al ricorrente il quale, all’esito della rivalutazione del proprio elaborato, **è risultato non idoneo alla prova orale proprio per due soli punti che gli sarebbero stati attribuiti laddove**

**l'Amministrazione avesse operato correttamente, in base agli
assunti della dottrina sopracitata.**

E ciò malgrado che il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta della classe di concorso di cui si discute **approvato dallo stesso Ministero menzionasse espressamente l'ambito delle “risorse didattiche e digitali” e dei “testi letterari” (doc. 1 ter cit.).**

Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono è evidente l'irragionevolezza delle scelte compiute dall'Amministrazione resistente le quali risultano in contrasto con i più elementari principi di ragionevolezza dell'azione amministrativa, tra cui quello della *par condicio* tra i candidati (cfr. sul punto, l'Ecc.mo TAR, sentenza n. 11048/2021 ove è stato osservato che: “*Perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessa attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio dei candidati (...) con conseguente impossibilità di considerare la risposta fornita dal ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze*”).

Ne discende dunque l'illegittimità degli atti impugnati sia con il ricorso principale, sia con il presente ricorso, sotto questo dirimente profilo.

**4) -ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E
ILLOGICITA' MANIFESTE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE
(SOTTO ULTERIORE PROFILO);
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.**

Peraltro, l'illegittimità anche del decreto di approvazione della graduatoria di merito risulta altresì evidente ove si considerino specificamente i principi di proporzionalità e ragionevolezza che caratterizzano l'attività amministrativa.

Secondo la giurisprudenza, infatti, *“Principio generale e fondamentale, regolatore dell'azione amministrativa, è quello della ragionevolezza, il quale vieta alla p.a. l'adozione di decisioni arbitrarie o irrazionali e costituisce misura qualitativa dell'esercizio delle pubbliche potestà; il principio, ricollegandosi, anche alle regole di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, impone, all'atto dell'assunzione della determinazione autoritativa, la attenta e ponderata valutazione comparativa degli interessi coinvolti, con particolare riferimento a quelli di cui sono titolari i privati che possono essere incisi dalla determinazione amministrativa”* (TAR Campania-Salerno, Sez. II, 5 ottobre 2007 n. 2069).

Quanto poi al principio di proporzionalità, come è noto, esso *“esprime il canone in base al quale la pubblica amministrazione, nell'assunzione delle proprie determinazioni, deve adottare la soluzione idonea ed adeguata con il minore sacrificio per gli interessi compresenti”* (TAR Campania Salerno, sez. II, 27 gennaio 2011 n. 125).

Nel caso di specie, è indubbio che tali principi siano stati violati dall'Amministrazione resistente, la quale, ha deciso (invero illegittimamente, per i motivi esposti sopra – v. punto 3 in diritto che precede) di non assegnare al Prof. Giuliana il punteggio 2 anche alla risposta al quesito 23, sacrificando *quam maxime* l'interesse del ricorrente al quale è stato di fatto impedito l'accesso al ruolo di docente statale. E, infatti, il Prof. Giuliana non compare nella graduatoria di

merito approvata con il decreto dirigenziale del 5 dicembre 2022, provvedimento anch'esso illegittimo e da annullare.

Sulla istanza cautelare collegiale

Il *fumus boni iuris* si ricava dalla fondatezza dei motivi di ricorso che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, esso discende anzitutto dalla impossibilità, per il Prof. Giuliana, per i prossimi anni, anche nelle more del giudizio, di poter accedere ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola pubblica.

Si tratta di un concorso – lo si ricorda - al cui esito è consentito al candidato idoneo non solo di poter aspirare ad una cattedra (in Toscana, i posti disponibili sono, all'attualità, 84) ma di poter comunque essere inserito in graduatoria e attendere eventuali, ulteriori assegnazioni.

E tale situazione di incertezza potrebbe protrarsi per anni, giacché non è possibile stabilire con precisione se una nuova procedura concorsuale (la quale è, all'attualità, l'unica via di accesso al ruolo di docente) verrà indetta.

La sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato e con il presente atto eviterebbe peraltro l'assegnazione di cattedre a docenti che, nell'auspicata riforma della graduatoria medesima, dovrebbero poi essere collocati in altre sedi.

E ciò, al precipuo fine di garantire il rispetto del c.d. principio della continuità didattica negli insegnamenti, evitando dunque spostamenti nel corso dell'anno scolastico del personale, a tutto vantaggio degli studenti.

Sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, per gli effetti, si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia

ammettere il Prof. Marco Giuliana allo svolgimento, con riserva, della prova orale del concorso sopraindicato, cosicchè il ricorrente – in caso di esito positivo della prova orale medesima – possa essere inserito nella graduatoria di merito approvata con decreto dirigenziale del 5 dicembre 2022 oggi impugnato.

** * ***

P.Q.M.

Si confida che l'Ecc.mo TAR adito voglia

- in via cautelare: previa fissazione della prima Udiienza utile in Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il presente ricorso per motivi aggiunti e, per gli effetti, disporre l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere le prove orali della procedura concorsuale, consentendo l'inserimento dello stesso ricorrente nella graduatoria di merito di cui al decreto dirigenziale del 5 dicembre 2022 ovvero comunque concedere le necessarie misure idonee alla tutela della posizione giuridica soggettiva del ricorrente e adottare ogni altra misura ritenuta utile;
- nel merito: annullare - previa sospensione - atti impugnati con il ricorso principale e con il presente ricorso per motivi aggiunti ovvero comunque adottare tutte le misure più idonee a tutelare i diritti del ricorrente.

Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre.

Con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 del c.p.a., come modificato dall'art 1, comma 1, lett. oo) del D.L.vo 15 novembre 2011, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi pec

riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it

e

albertocaretti@pec.it e al numero di fax 055/3909260.

Con ossequio.

Firenze- Roma, 30 dicembre 2022

Avv. Alberto Caretti

Avv. Riccardo Tagliaferri

Avv. Giulia Baggiani